



COMUNE DI ORIO CANAVESE

PROVINCIA DI TORINO

Piazza Tapparo G., 1 – 10010 Orio Canavese (To)

Tel.0119898130 – Fax 0119898449

E – mail oriocanavese@reteunitaria.piemonte.it

Sito Internet:www.comune.oriocanavese.to.it

*REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE
DELL'ALiquOTA DI
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF.*

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 ALIQUOTE

1. Il Comune di Orio Canavese applica dal 1 gennaio 2001 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'Irpef come sopra istituita pari allo 0,2 per cento. Il Comune a partire dal 1 gennaio 2012 dispone una variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 360/98 pari a 0,2 punti percentuali, portando complessivamente l'aliquota allo 0,8 per cento.
2. Il Comune a partire dal 1 gennaio 2007 dispone una variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs.360/98, pari a 0,4 punti percentuali, portando complessivamente l'aliquota allo 0,6 per cento.
3. La variazione di aliquota viene effettuata con il presente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
4. Per gli anni successivi, la variazione di aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita per il precedente esercizio.

Art. 3 SOGGETTI PASSIVI ED IMPONIBILE

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'aliquota stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

Art. 4 SOGGETTI ATTIVI

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Orio Canavese dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa.

Art. 5 RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme superiori vincolanti.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.
4. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2012 e la sua efficacia decorre dalla data della sua pubblicazione nel sito di cui all'art. 2 del presente regolamento.